

FAQ n. 1

Cosa significa che il contributo "ha natura di integrazione al disavanzo di gestione"? In quale misura? Il contributo può essere ridotto rispetto all'importo assegnato?

Il contributo di € 4.000 previsto dall'Avviso è finalizzato a sostenere il gestore nel mantenimento di tariffe calmierate a favore delle famiglie e assume la natura di **integrazione del disavanzo di gestione** dell'attività svolta.

Ciò significa che il contributo è destinato a coprire, nei limiti dell'importo massimo concedibile previsto dall'Avviso, la differenza negativa tra i costi ammissibili sostenuti per la realizzazione del servizio e le entrate complessivamente conseguite (rette degli utenti, contributi di altri soggetti, sponsorizzazioni o altre entrate riferibili all'iniziativa).

Non sono previste riduzioni discrezionali del contributo da parte dell'Amministrazione.

L'eventuale riduzione dell'importo liquidato può avvenire esclusivamente nei casi in cui:

il disavanzo effettivamente risultante dal rendiconto finale sia inferiore all'importo del contributo richiesto o assegnato;

- siano rilevate spese non ammissibili ai sensi dell'Avviso;
- non risultino rispettate le condizioni e gli impegni dichiarati nella domanda di contributo.

A titolo esemplificativo:

- se il rendiconto finale evidenzia un disavanzo di € 5.000, il contributo di € 4.000 sarà riconosciuto integralmente;
- se il rendiconto finale evidenzia invece un disavanzo di € 2.500, il contributo liquidabile non potrà essere superiore a € 2.500, in quanto il contributo non può determinare un utile o un avanzo di gestione.

Pertanto, qualora il gestore abbia determinato le tariffe tenendo conto del contributo richiesto e il rendiconto finale evidenzi un disavanzo almeno pari all'importo massimo concedibile, il contributo sarà riconosciuto per intero, salvo le verifiche previste dall'Avviso in merito all'ammissibilità delle spese e al rispetto delle condizioni di concessione.